

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ALLEGATO "A"
AI NN. 53665/14972

"TEATRO BIONDO - STABILE DI PALERMO"

ART. 1

E' costituita a Palermo, con atto del 31 dicembre 1986, rep. 4142 ai rogiti Dr. Antonio Marsala, notaio in Palermo, l'Associazione riconosciuta con D.P.R. 11 settembre 1989 ora denominata «Teatro Biondo - Stabile di Palermo»

ART. 2

Sono soci fondatori dell'Associazione il Comune di Palermo e la Fondazione «Andrea Biondo».

Viene cooptato quale socio fondatore la Regione Siciliana (socio necessario dell'Associazione unitamente al Comune di Palermo)

Il Comune di Palermo e la Regione Siciliana costituiscono unitamente un fondo di dotazione non inferiore al 5% complessivo delle spese di diretta produzione teatrale accertate nel bilancio consuntivo della stagione teatrale relativa all'anno precedente.

L'Associazione è aperta all'adesione di altri Enti o soggetti pubblici o privati, che possono essere ammessi come Soci sostenitori che si impegnino a contribuire con finanziamenti annuali all'attività istituzionale dell'Associazione medesima.

L'ammissione dei Soci diversi dai fondatori, soci sostenitori, è deliberata dall'Assemblea dei soci che ne determina le condizioni.

L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo di tempo determinato.

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto all'assemblea per la modifica dello statuto.

I soci sostenitori dovranno concorrere in misura congrua all'aumento del fondo di dotazione senza con ciò acquisire alcun titolo o diritto pari a quelli del Comune di Palermo e della Regione Siciliana.

Il versamento della quota associativa da parte dei soci sostenitori non può essere inferiore al 50% (cinquanta per cento) del contributo versato dallo Stato.

ART.3

L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha per scopo:

- a) ospitare spettacoli nazionali e stranieri di alto livello artistico;
- b) produrre spettacoli in proprio;
- c) promuovere iniziative varie, seminari, convegni, pubblicazioni nel settore teatrale di Prosa.

L'Associazione può avvalersi anche della collaborazione degli Enti Locali e di Associazioni culturali operanti a fini analoghi.

L'Associazione può organizzare spettacoli teatrali di prosa al di fuori dell'ambito regionale anche in collaborazione con altri Enti di carattere culturale.

L'Associazione deve curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici nonché la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo.



L'Associazione al fine di promuovere e sollecitare il più ampio dibattito culturale nelle sue sedi di competenza e secondo i suoi fini istituzionali organizza la sua attività anche in collaborazione con strutture di partecipazione democratica nell'ambito della Regione Siciliana e del Comune di Palermo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate in precedenza ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

L'Associazione opera in contatto con gli istituti di ricerca a livello universitario la cui collaborazione si appalesi utile per la migliore realizzazione delle finalità istituzionali.

ART. 5

Conformemente al dettato dell'ultimo comma dell'art.3 l'Associazione è tenuta a realizzare il più ampio collegamento con gli organi di partecipazione democratica curando l'attuazione delle iniziative teatrali prese a livello di singoli Comuni e per le quali il Consiglio di Amministrazione abbia dato la sua autorizzazione.

ART. 6

L'attività dell'Associazione si svolge nella sede stabile del Teatro Biondo di Palermo, salva la possibilità di spettacoli in altre sedi.

Possono essere organizzati scambi e tournè in Italia ed all'estero nel quadro dell'attività principale di cui al precedente art. 3.

ART. 7 - (Patrimonio e mezzi di gestione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai soci;
- dalle strutture che si andranno ad acquisire;
- da donazioni, lasciti, permuta e/o acquisti;
- da conferimenti straordinari dei Soci e di terzi.

Alle spese per il funzionamento dell'Associazione si provvede:

- 1) mediante i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività;
- 2) mediante contributi e sovvenzioni annuali dello Stato;
- 3) mediante quote di partecipazione e/o contributi della Regione Siciliana e del Comune di Palermo, ciascuno dei quali non potrà contribuire alle spese dell'Associazione in misura inferiore al contributo concesso dallo Stato, nonché dovrà garantire la disponibilità delle sale teatrali, coprendo le ulteriori spese di esercizio;
- 4) mediante quote di partecipazione e/o contributi di altri Enti anche non soci e di eventuali Soci sostenitori.

Per i motivi e per gli obiettivi di cui alle deliberazioni costitutive dell'Associazione, la Fondazione Biondo conferisce in uso, per la durata dell'Associazione stessa, il Teatro Biondo con annesse dipendenze, pertinenze ed attrezzature, giusto elenco allegato, con l'obbligo per l'Associazione di eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'Ente, a seguito del riconoscimento ex art.12 c.c. risponde delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio e resta in ogni caso esclusa o-

gni responsabilità dei soci.

ART. 8 - (Organi)

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 - (Assemblea)

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo almeno due volte all'anno rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno indirizzata a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione, (salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta telegraficamente 24 ore prima della convocazione).

Tali formalità potranno mancare in caso di assemblea totalitaria; in ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipano tutti gli associati e quando tutti gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente della Associazione quando ne faccia richiesta uno o più soci fondatori.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti l'assemblea.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate dagli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte su un apposito libro verbali a cura del Segretario.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Di essa fanno parte i legali rappresentanti dei soci fondatori ed altri eventuali soci sostenitori il cui numero non può superare quello dei Soci necessari (Comune, Regione).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o in sua assenza da uno dei membri di essa nominato dai partecipanti all'assemblea.

Le funzioni di segretario della Assemblea sono svolte da un componente della stessa nominato di volta in volta.

Il segretario ha la funzione di redigere i verbali delle sedute dell'assemblea e di curare la trascrizione di esse su un apposito libro verbali di cui è responsabile.

L'Assemblea:

- vigila sugli atti essenziali della vita dell'Associazione;
- nomina il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati su designazione dei Soci necessari;

